# Ufficio Speciale per la Ricostruzione
## L'Aquila

**DETERMINAZIONE N. 28 DEL 17/02/2021**

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA**

**Oggetto: esecuzione sentenza Corte d'Appello di L'Aquila n. 2010/2019 – Ricorso in opposizione alla stima espropriativa causa civile iscritta al R.G. 546/2015 Moscardi Antonio – Rimborso spese di registrazione e di CTU anticipate dal ricorrente - Impegno e liquidazione**

**Visto** l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

**Visto** il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di l'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di l'Aquila;

**Vista** l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di l'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

**Visto** il contratto sottoscritto in data 29 dicembre 2020 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2021;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

**Richiamato** l'art. 29 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, sulle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità;

**Vista** la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 2010/2019 pubbl. 4/12/2019 nella causa civile iscritta al n. 546 del ruolo generale dell'anno 2015 promossa da Moscardi Antonio, contro il Comune dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la ricostruzione della Città di L'Aquila – Ufficio Espropri, avente ad oggetto l'opposizione alla stima di indennità di espropriazione ex artt. 29 d.lgs. 150/2011 e 54 d.P.R. 327/2001 dei terreni siti in L'Aquila, censiti nel NCT foglio 69, particella 2052 (attualmente soppressa ed unita alla particella 586) espropriato per la realizzazione di moduli

aduso scolastico provvisori e connesse opere di urbanizzazione e servizi a seguito del sisma (prot. UCE 1571 del 13/02/2020);

**Preso atto** che la Corte di Appello di L'Aquila con la sentenza n. 2010/2019:

- rigetta l'eccezione di legittimazione passiva dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città di L'Aquila – Ufficio Espropri;
- dichiara inammissibile la domanda attorea per come volta a determinare l'indennità di esproprio;
- determina l'indennità di occupazione temporanea dei due immobili per cui è causa in complessivi € 3.334,16 oltre interessi legali dal 2.11.14 al deposito di cui appresso, oltre interessi legali da ogni singola scadenza annuale successiva al 16.05.2009 fino al deposito di cui appresso;
- ordina all'USRA – Ufficio Centralizzato Espropri di depositare le somme di cui sopra, detratto quanto già depositato in corso di procedura espropriativa, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila;
- condanna il suddetto ufficio, in persona del lrpt, a rifondere a parte attrice le spese del giudizio, liquidandole in € 259,00 per spese ed € 2.775,00 per compenso, oltre spese generali, CPA e IVA;
- pone a definitivo carico del suddetto ufficio le spese di CTU nella misura già liquidata.

**Considerato** che, in esecuzione della suddetta sentenza, questo Ufficio ha già provveduto a versare, sul deposito amministrativo all'uopo costituito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato – Ministero delle Economie e delle Finanze, l'indennità di esproprio sopra individuata, giuste determinazioni n. 268 del 18.09.2020 e n. 302 del 23.10.2020;

**Vista** la nota acquisita agli atti con prot. USRA n. 0006/21 del 4.01.2021 con la quale l'Avv. Luciana Corbelli, legale del ricorrente Antonio Moscardi, chiede il rimborso delle spese di registrazione e di CTU pagate in corso di procedimento dal ricorrente e trasmette parte della documentazione necessaria al rimborso;

**Viste** le successive nota acquisite agli atti con prot. USRA n. 1477/21 del 16.02.2021 e n. 1586 del 17.02.2021 con la quale l'Avv. Luciana Corbelli trasmette ulteriore documentazione necessaria per il rimborso in parola;

**Richiamata** la determinazione USRA n. 218 del 9.06.2017 di impegno e liquidazione della quota pari al 50% delle spese di CTU fissate dal decreto di liquidazione CTU n. cron. 3720/2017 del 3.04.2017 relativo alle competenze dell'Ing. Vincenzo Zavarella nominato nel procedimento in parola;

**Ritenuto** pertanto di dover procedere alla liquidazione a favore del Sig. Antonio Moscardi della somma complessiva di € 1.662,56 (milleseicentosessantadue/56) di cui:

- € 208,75 a titolo di rimborso delle spese di registrazione della sentenza in oggetto;
- € 1.453,81 a titolo di rimborso delle spese di CTU pagate dal ricorrente e pari al 50% di quelle fissate nel decreto di liquidazione sopra citato;

**Tenuto** conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse previste dalla O.P.C.M 4013/2012, art. 20 "Liquidazione indennizzi espropri", giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 che presenta la necessaria disponibilità (05.01.01);

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

## DETERMINA

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di impegnare, liquidare e pagare in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 2010/2019 pubbl. 4/12/2019 nella causa civile iscritta al n. 546 del ruolo generale dell'anno 2015 promossa da Moscardi Antonio, contro il Comune dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la ricostruzione della Città di L'Aquila – Ufficio Espropri, la somma complessiva di **€ 1.662,56 (milleseicentosessantadue/56)** a favore del Sig. Antonio Moscardi a titolo di rimborso delle spese di registrazione e delle spese di CTU pagate dallo stesso nel corso del procedimento in questione;
3. di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse previste dalla O.P.C.M 4013/2012, art. 20 "Liquidazione indennizzi espropri", giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 che presenta la necessaria disponibilità (05.01.01);
4. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila.

L'Aquila, 17 febbraio 2021

**Il titolare dell'Ufficio Speciale**
**per la Ricostruzione dell'Aquila**
*Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano*